

20 marzo 2024

Spett.le

MINISTERO DELLE IMPRESE E
DEL MADE IN ITALY
segreteria.capogabinetto@mise.gov.it

Spett.le
MINISTERO DELLA SALUTE
segreteriaministro@sanita.it

Spett.le
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
segreteria.ministro@mef.gov.it

RICHIESTA DI INTEGRAZIONE NORMATIVA PER GLI OPERATORI SOCIO SANITARI

Onorevoli Ministri

in ottemperanza all'art. 10 c. 6 della legge n. 24 del 8 marzo 2017 avente ad oggetto “Obbligo di assicurazione” per gli esercenti le professioni sanitarie è stato emanato il decreto del 15 dicembre 2023 n. 232 “*Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio in caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione...*”.

L'art. 3 c. 1 del citato regolamento stabilisce che “*Per le coperture di cui all'articolo 10, comma 1, della Legge, l'assicuratore, ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3 della Legge, si obbliga a tenere indenne la struttura dai rischi derivanti dalla sua attività per la copertura della responsabilità contrattuale di quanto sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali (capitale, interessi e spese) cagionati a terzi e prestatori d'opera dal personale operante a qualunque titolo presso la stessa, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica, ed estesa alle prestazioni sanitarie svolte nell'ambito di attività di sperimentazione e ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina*”.

Di conseguenza la struttura sia essa pubblica o privata deve essere assicurata per i danni cagionati a terzi dal personale che operi a qualsiasi titolo all'interno di essa e, pertanto, anche per gli eventuali danni causati dagli O.S.S.

Tuttavia l'art. 1 del citato regolamento nel fornire le definizioni alle lettere f) e g) fa riferimento esclusivamente agli esercenti la professione sanitaria ed agli esercenti attività libero professionale e gli O.S.S. non possono rientrare in alcun modo in tali definizioni.

L'art. 4 del medesimo regolamento riporta i massimali minimi di garanzia delle polizze assicurative ed al comma 2 vengono indicati i massimali di di garanzia delle coperture assicurative dei contratti assicurativi obbligatori individuati per diverse categorie di rischio con l'elencazione dei vari massimali per gli esercenti la professione sanitaria e **NULLA VIENE INDICATO PER GLI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO QUALI SONO INDIVIDUATI DALL'ODIerna NORMATIVA GLI O.S.S.**

Posto che gli O.S.S. sono i soggetti che operano presso le strutture sanitarie pubbliche e private che hanno costante contatto con i pazienti/ospiti e con i terzi e che alla luce delle modifiche legislative nonché delle varie normative regionali si vedono ampliate notevolmente le proprie competenze **i medesimi allo stato si vedono nell'impossibilità di stipulare assicurazioni** per la cd responsabilità professionale poiché non sono stati indicati in alcun modo i massimali né la normativa prevede l'obbligatorietà di assicurazione in capo ai medesimi.

Tale carenza normativa in caso di danno ingiusto causato dall'O.S.S. porta la seguente conseguenza: il terzo subisce un danno, la struttura risarcisce il danno attraverso l'assicurazione, l'assicurazione della struttura si rivale nei confronti dell'O.S.S. che non ha copertura assicurativa a causa del vuoto normativo, che verrà travolto nella propria esistenza.

Alla luce di quanto sopra

Al fine di evitare significative problematiche sia per i pazienti che per gli OSS, appare, dunque, opportuno una interpretazione autentica della nuova disciplina che possa chiarire che l'operato dell'OSS rientra nella copertura assicurativa prevista dal decreto

si è a chiedere formalmente

che le S.V. Ill.me provvedano immediatamente a colmare il vuoto normativo o facendo rientrare l'O.S.S. nella figura di esercente la professione sanitaria oppure stabilendo i massimali di copertura assicurativa per i medesimi

Distinti saluti

Federazione Migep OSS
Angelo Minghetti

x gli Stati Generali OSS
Gennaro Sorrentino

